



COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 15/05/2025

OGGETTO: SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE - STAGIONE BALNEARE 2025

IL SINDACO

- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Visti** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti** gli articoli 59, 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che prevedono che le funzioni amministrative per l’utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale;
- Considerata** la necessità di disciplinare gli aspetti generali relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del lago in genere – posti in capo a questa Amministrazione per quanto di competenza – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio lacuale lungo la fascia costiera della sponda veneta del lago di Garda ricadente nel territorio comunale del Comune di Garda, al fine di stabilire i limiti delle acque di balneazione e quelle di navigazione;
- Visti** i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, 20 luglio 1994 n.550 relativi alla disciplina dello sci nautico;
- Visto** il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Vista** la Legge Regionale n. 52 del 01/12/1989 e s.m.i;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999n. 205”;
- Vista** la Legge Regionale del Veneto 4/11/2002, n. 33;

Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2003, n. 1880 recante le competenze degli Ispettorati di Porto e le procedure amministrative, tra cui viene attribuita la competenza ad emettere ordinanze per la sicurezza della navigazione interna;
Vista	la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto	il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto	le linee di indirizzo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 34660 del 07/04/2006, avente ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
Richiamato	il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
Dato atto	che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto provvede annualmente a determinare la qualità delle acque, nonché la durata della stagione balneare;
Visto	il Regolamento della Regione Veneto 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”;
Richiamata	l’ordinanza regionale per la stagione estiva 2024 n.130 del 02/05/2024;
Viste	le osservazioni trasmesse da parte degli 8 Comuni rivieraschi del lago di Garda alla Regione Veneto e ad essa pervenuta con protocollo regionale n. 153114 del 25/03/2025 e n. 155444 del 26/03/2025, finalizzate alla modifica dell’ordinanza n.130/2024 sopra richiamata per un più coerente allineamento con la vigente normativa, linee di indirizzo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, circolari e regolamenti nazionali e delle Federazioni sportive di riferimento, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Regione del Veneto;
Vista	l’ordinanza della Regione Veneto n.154 del 12/05/2025 con la quale al punto 1.4 espressamente prevede l’obbligo da parte dei Comuni rivieraschi del lago di Garda di emettere propria ordinanza sindacale con la quale disciplinare l’attività di balneazione;
Preso atto	dei sopralluoghi con la Guardia Costiera di Salò di ricognizione delle acque di balneazione, al fine di riscontrarne le singolarità e caratteristiche territoriali;
Dato atto	che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia di balneazione e sicurezza;

- Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale stabilisce che il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, durante la stagione balneare di cui al punto 1.2 dell'Ordinanza Regionale n. 55 del 17/3/2025 e s.m.i., la salvaguardia della vita umana in lago in diretto rapporto con le attività balneari e le attività connesse che si svolgono lungo la costa del lago di Garda nel territorio di competenza del Comune di **Garda**.
2. La stagione balneare, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno, salvo periodi diversi stabiliti dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto di cui al punto 1.2 dell'Ordinanza Regionale n. 55 del 17/3/2025, come modificato con Ordinanza n. 147 del 09/05/2025; in tale periodo gli operatori economici possono svolgere attività connesse all'elio-terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. In assenza di stabilimenti ed impianti balneari questo Comune predispone il posizionamento adeguato di segnaletica in luoghi ben visibili e redatta in lingua inglese e tedesca, con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO**".

ART. 2 - ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare lo specchio acqueo antistante la fascia costiera antistante il Comune di **Garda** per una distanza di 100 (cento) metri dalla costa, anche quando non delimitati, sono riservati alla balneazione ed a tutte le attività di cui all'Ordinanza Regionale n. 55 del 17/3/2025, come modificato con Ordinanza n. 147 del 09/05/2025;
2. il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura dell'eventuale concessionario dello stabilimento balneare frontista, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte al lago dell'eventuale concessione. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento;
3. il concessionario dello stabilimento balneare, per le aree in concessione, deve altresì segnalare con il posizionamento di gavitelli di colore bianco e cima collegata tra di essi, la batimetrica di sicurezza, entro la quale i bagnanti non esperti, ovvero che non conoscono le tecniche natatorie, possono stazionare in sicurezza. Il limite di tali acque sicure è di metro 1 di profondità, ovvero inferiore, qualora vi sia un immediato dislivello del fondale.
4. In assenza di stabilimenti balneari, ove il Comune di **Garda** fosse impossibilitato a provvedere a tali sistemi di segnalazione, appone sulle spiagge libere ed in quelle attrezzate adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese e tedesca, con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE.-SPIAGGIA LIBERA PRIVA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO E LIMITE ACQUE SICURE E SPECCHIO ACQUEO RISERVATO ALLA BALNEAZIONE, NON SEGNALATI**".
5. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione è vietata la navigazione e l'ormeggio (anche temporaneo con ancora) di qualsiasi natante e/o galleggiante, compresi windsurf, kiteboarding, wingfoil, efoil e similari anche con propulsione elettrica, fatte salvo quanto disposto dall'Ordinanza n. 55 del 17/3/2025, come modificato con Ordinanza n. 147 del 09/05/2025;
6. Sono inoltre vietati nello specchio acqueo riservato alla balneazione l'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati.

7. È altresì vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, ovvero di quelli appositamente autorizzati. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

ART. 3 – OBBLIGHI PER I BAGNANTI

I bagnanti ed i fruitori delle spiagge devono:

1. Rispettare ed osservare le indicazioni della specifica segnaletica poste in prossimità delle aree demaniali lacuali e del personale preposto alla vigilanza (Polizia Locale, Guardia Costiera, Forze di Polizia);
2. Non allontanarsi oltre i 100 mt della linea di costa, *anche se non segnalata*, se non dotati di dispositivi regolamentari di segnalazione;
3. Evitare comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri utenti.

ART. 4 - ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione e i tuffi sono **PERMANENTEMENTE VIETATI**:

1. nelle zone portuali presso i pontili ad utilizzo commerciale o approdi per unità di navigazione, nelle aree destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse;
2. in prossimità di imboccature e zone destinate all'approdo di unità in servizio pubblico ed unità da diporto;
3. all'interno degli eventuali corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente predisposti;
4. nelle zone dichiarate non balneabili con specifiche ordinanze sindacali;

Nelle sopra elencate zone in cui vige per mezzo della presente Ordinanza il divieto di balneazione, nonché tuffi dai pontili, attracchi e lungolago, sarà cura del Comune di **Garda** prevedere l'affissione di apposita cartellonistica di divieto, da esplicitare anche in lingua inglese, tedesca.

ART. 5 – OBBLIGHI COMPORTAMENTALI SULLE SPIAGGE PUBBLICHE

Sulle spiagge pubbliche sia quelle libere, sia quelle attrezzate, sia quelle in concessione è vietato:

1. il commercio in forma ambulante, in quanto lo stesso non è compatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime da parte del pubblico;
2. lo svolgimento di mestieri girovaghi, attività pubblicitarie o promozionali, raccolte fondi, firme e petizioni e la mendicizia;
3. svolgere e/o usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e/o strumentazione;
4. lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, ad eccezione dei gommoni a remi;
5. transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio, a trazione meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, compresi velocipedi che circolano sulle strade, come definiti dal Codice della Strada;
6. lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori o abbandonare materiale da pesca o di qualunque genere; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili e pericolose;
7. occupare, sull'arenile in libero uso il percorso lastricato/pavimentato, esclusi i mezzi di assistenza, emergenza e salvataggio, destinata esclusivamente al libero transito con divieto permanente di occupazione con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;
8. lasciare sulle aree demaniali in libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;

9. campeggiare e conseguentemente pernottare;
10. praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocumento all'igiene dei luoghi;
11. tenere alto il volume di radio stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
12. esercitare attività commerciali e prestare servizi (ivi compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista autorizzazione ai sensi di Legge;
13. occupare zone con manufatti, impianti e strutture di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici/Enti;
14. nel demanio lacuale di giurisdizione per la tutela della quiete pubblica, dalle ore 23:00 alle ore 08:00 l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, nonché produrre schiamazzi, cori ed altro, che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.6 - SERVIZI DI SALVAMENTO

1. Il servizio di salvataggio è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso, secondo quanto previsto dalle norme in vigore e quelle descritte nella presente ordinanza;
2. Nel periodo e negli orari di balneazione per l'esercizio delle attività di balneazione, come definiti con la presente Ordinanza e da quella regionale, gli stabilimenti balneari devono garantire in modo continuativo e per l'intera durata della stagione balneare i servizi di salvataggio secondo quanto disposto dalle linee guida della Regione Veneto;
3. Nelle spiagge libere ed in quelle attrezzate il Comune di **Garda** provvede ad apporre adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese e tedesca, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - SPIAGGIA LIBERA PRIVA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO E LIMITE ACQUE SICURE E SPECCHIO ACQUEO RISERVATO ALLA BALNEAZIONE, NON SEGNALATI”**.

ART. 7 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. Gli stabilimenti balneari devono, disporre di un proprio servizio di salvataggio;
2. Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
 - essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo “rescue tube” o “rescue can”;
 - essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - stazionare nella postazione di competenza, oppure, sulla spiaggia antistante, a condizione che rimanga sempre e comunque individuabile;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
 - portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente alla Guardia Costiera (1530) ed al Comando di Polizia Locale di **Garda**, (045/7256566) direttamente o tramite il concessionario della struttura che offre servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, mediante chiamata telefonica al numero blu 1530 (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze in lago, valido su tutto il lago di Garda) oppure alla Sala Operativa del 1°Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda (0365/21300 — E_MAIL: qclagodioarda@mit.gov.it), ovvero via radio sul CANALE 16 VH;

3. Presso ogni postazione di salvataggio, individuata da una torretta di avvistamento da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata devono, inoltre, essere permanentemente disponibili:
- un binocolo o cannocchiale;
 - un megafono;
 - un paio di “pinne” o “mezze pinne” di misura idonea all'assistente bagnanti in servizio;
 - cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile.

ART. 8 - DISCIPLINA PER TAVOLE CON AQUILONE - KITEBOARDING – WINGFOIL E SIMILARI - KITE ZONE

Si rinvia a quanto disciplinato con Ordinanza n.55 del 17/3/2025 e s.m.i. dell'Unità Operativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Regione del Veneto, come modificato con Ordinanza n. 147 del 09/05/2025.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari agli ingressi degli stabilimenti o strutture balneari e nelle spiagge libere ed attrezzate, a cura del Comune di **Garda** in luoghi visibili dagli utenti;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza;

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, dovrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. n°52/1989 (da 103 euro a 516 euro – applicata 172 euro), salvo che il fatto non costituisca reato, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno punite ai sensi degli articoli 650 e 673 del Codice Penale e dell'articolo 53 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n°171 “Codice della Nautica da Diporto”.

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza della balneazione e correlate attività sulle spiagge demaniali, in relazione alle realtà locali e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

Garda, lì 15.05.2025

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge